

ogni decorrenza retroattiva della medesima, ad ogni effetto, è evitata la costituzione di riserve matematiche fuorviesse;

c) - che il contributo a carico del personale, sensibilmente superiore al 5% dello stipendio pensionabile previsto dal vigente contratto collettivo, è stato calcolato con criteri del tutto cautelativi;

d) - che l'annualità di pensione effettivamente erogabile sarà sensibilmente inferiore, per alcuni anni almeno, all'annualità di contributo globale a carico dell'Amministrazione e del personale, per cui, col residuo, sarà possibile costituire fin dal 1° anno un consistente fondo di garanzia e di integrazione;

- considerato che i competenti organi di governo sono stati già informati del provvedimento di cui trattasi e dei suoi presupposti;

delibera:

1° - l'approvazione del progetto presentato dal consigliere Folchi per il nuovo trattamento di previdenza, con effetto dal 1° gennaio 1951;

2° - di apportare allo schema di accordo proposto, le seguenti modifiche: